



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale N. 826 del 16/03/2023

Classifica: 010.29.01

Anno 2023

(Proposta n° 1513/2023)

<i>Oggetto</i>	AUTORIZZAZIONE PER ESPOSIZIONE TEMPORANEA N. PB/013401 - S.R. 429 VAL D'ELSA - KM. 57+970 LATO SINISTRO - CONCESSIONE PER ESPOSIZIONE TEMPORANEA DI MEZZI PUBBLICITARI SU SPAZI ED AREE PUBBLICHE SOGGETTE A VINCOLO STRADALE, BANDIERE A VELA PUBBLICITARIE BIFACCIALI NON ILLUMINATE DI CM 101 X 358 COMUNE: CASTELFIORENTINO.
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE PATRIMONIO E TPL - U.O. PUBBLICITA
<i>Ufficio Responsabile</i>	P.O. Tpl E Concessioni E Autorizzazioni Codice Della Strada - Ambito Concessioni
<i>Riferimento PEG</i>	725
<i>Resp. del Proc.</i>	RITA DABIZZI
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	Rita Dabizzi

NARRIC00

Il Dirigente / Il Titolare P.O.

Vista la richiesta prot. n. 8714 del 16/02/2023, presentata da CRISTIAN NARDI quale rappresentante della SOC. AGRICOLA DAVINUM SRL con sede in CASTELFIORENTINO (FI), via CIURINI n.46, partita Iva 05753350486, volta ad ottenere l'autorizzazione all'installazione di due **bandiere a vela pubblicitarie bifacciali non illuminate di cm 101 x 358 per 25 giorni dal 01/04/2023 - al 31/10/2023** lungo la strada **S.R. 429 VAL D'ELSA - Km. 57+970 lato sinistro** nel Comune di CASTELFIORENTINO avente le seguenti caratteristiche:

- tipo bifacciali, non illuminate
- dimensioni : cm 101 x 358;

Visto l'articolo 14 del Decreto Legislativo 30.04.92 n. 285 che attribuisce poteri e compiti agli Enti proprietari delle strade allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione provvedendo alla manutenzione, controllo tecnico e gestione delle strade e loro pertinenze, ed al rilascio di autorizzazioni e concessioni di cui al Titolo II del Codice della Strada nonché alla vigilanza delle violazioni alle disposizioni di cui allo stesso Titolo II;

Dato atto che con Legge regionale 10 dicembre 1998 n. 88, art. 23 comma 3, come modificata ed integrata con Legge Regionale n. 22/2015, sono state delegate alle Province e alla Città metropolitana le funzioni concernenti le strade regionali attribuite agli enti proprietari delle strade dalla legislazione vigente;

Visti anche gli articoli 23, 26 e 27 del Decreto Legislativo 30.04.92 n. 285 e successive integrazioni e modifiche;

Visto il D.P.R. 16.12.1992 n° 495 contenente il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada;

Visto il Decreto Legislativo 22.01.04 n. 42 e successive integrazioni e modifiche e il D.P.R. 13.02.17 n. 31;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della pubblicità lungo le strade in gestione alla Città Metropolitana di Firenze o in vista di esse, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 19 del 31.03.2021;

Visto l'esito positivo dell'istruttoria tecnica effettuata dai tecnici della Città Metropolitana;

Visto l'Atto dirigenziale n. 2069 del 05.08.2020 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Posizione Organizzativa TPL Concessioni e Autorizzazioni del Codice della strada,

DETERMINA

1. **Di autorizzare la** Società SOC. AGRICOLA DAVINUM SRL con sede in CASTELFIORENTINO (FI), via CIURINI n.46, partita Iva 05753350486 all'installazione delle due bandiere a vela pubblicitarie descritto in premessa, fermo l'obbligo del rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - L'Impianto Pubblicitario, "bandiere a vela" finalizzato alla pubblicità o propaganda dei prodotti e delle attività, dovrà essere supportato da un'adeguata struttura di sostegno; non dovrà in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento, non dovrà ingenerare confusione o distrazione, non dovrà costituire ostacolo o impedimento alle persone con ridotta capacità motoria; rimane inoltre subordinato al rispetto di quanto indicato dall'art. 47 comma 5, Art.48 comma 1, Art. 49 comma 1, 4, 5 e 6 ed Art. 51 comma 9 e 10, del D.P.R. n. 495 del 16/12/92;
 - Le due bandiere Pubblicitarie – Art. 47, del D.P.R. 495/92 – di cm. 101 x 358, bifacciali, non illuminate, installato su suolo privato, la tipologia dei materiali ed i colori devono rispettare le norme e regolamenti vigenti in materia, nonché il bozzetto allegato alla domanda, salvo eventuali variazioni consentite dall'art. 53, del D.P.R. 495/92;
 - Non sono consentite modifiche del messaggio senza preventivo assenso dell'Amministrazione concedente;
 - Il Cartello Pubblicitario, se luminoso, non può avere luce intermittente né **intensità luminosa superiore a 150 lumen** per metro quadrato o che, comunque, provochi abbagliamento o generi confusione nell'avvistamento dei segnali stradali, Art. 50 del D.P.R. 495/92;
 - Che siano rispettate le indicazioni riguardanti il segnalamento temporaneo del cantiere, così come prescritto all'Art. 30 del D.P.R. 495/92 e per quanto previsto al Decreto Attuativo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 e schemi segnaletici a questo allegati;
 - Il concessionario è tenuto a verificare il buono stato di conservazione dell'impianto in oggetto e della struttura di sostegno, effettuando gli interventi necessari per la buona manutenzione, (Art. 53, comma 3 ed Art. 54, comma 1, lettera a) e b) del D.P.R. 495/92) ed adempiendo nei tempi richiesti a tutte le eventuali ulteriori prescrizioni impartite dalla Città Metropolitana di Firenze per sopraggiunte necessità;

- **Il concessionario è obbligato a rimuovere il mezzo pubblicitario in caso di decadenza o revoca della concessione o in caso di motivata richiesta da parte della Città Metropolitana di Firenze;**
- Le opere dovranno essere realizzate entro giorni 30 (trenta) dalla data di ritiro del presente provvedimento, scaduto tale termine il provvedimento deve intendersi revocato;
- Il provvedimento viene rilasciato salvo diritti di terzi; in particolare il concessionario è tenuto ad ottenere, prima dell'installazione, eventuali altre autorizzazioni degli enti competenti, osservandone le prescrizioni;
- Nel caso in cui al presente atto debba seguire il provvedimento finale rilasciato dal Comune territorialmente competente, dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni o vincoli imposti dal Comune stesso.
- La Società dovrà, inoltre, apporre sull'impianto pubblicitario a propria cura e spese una targhetta, ben visibile, nella quale siano riportati i seguenti dati:
 - ***Città Metropolitana di Firenze***
 - SOC. AGRICOLA DAVINUM SRL
 - Concessione ***Pb/013401*** del ***01/04/2023***
 - **S.R. 429 VAL D'ELSA - Km. 57+970 lato sinistro**
 - Scadenza ***31/10/2023***
 - Imposta di bollo pari a €16 assolta in modo virtuale Aut. Uff. Terr. Fi n°81225 del 19.07.2019.
 - il ritiro della presente autorizzazione è subordinato al pagamento del canone previsto dal Regolamento vigente e pari, per il periodo d'esposizione richiesta, ad Euro 758,00.
 - Nessun risarcimento è dovuto alla Società concessionaria in caso si rendesse necessario revocare il presente atto.
 - Il concessionario è il solo soggetto chiamato a rispondere di qualsiasi danno a persone o cose eventualmente derivante dall'inosservanza delle suddette prescrizioni, lasciando questa Amministrazione, i suoi dipendenti e gli autorizzati sollevati da qualsiasi forma di responsabilità conseguente all'esecuzione dei lavori di cui alla presente concessione.
- 2. Il provvedimento di autorizzazione è strettamente personale e pertanto ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo. Il concessionario è tenuto a comunicare all'Ente concedente ogni variazione. In caso di trasferimento di titolarità dovrà essere presentata apposita domanda di voltura che dovrà contenere la documentazione giustificativa al subentro e gli estremi del provvedimento di autorizzazione rilasciato al cedente. In caso di trasferimento di proprietà, risponde degli obblighi contratti verso l'ente fino a voltura avvenuta.
- 3. La presente autorizzazione è rilasciata:
 - senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - con l'obbligo di non apportare modifiche o variazioni senza il preventivo assenso dell'Ente concedente;
 - con l'obbligo della riparazione di eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle opere assentite;
 - con facoltà di questa Amministrazione di imporre nuove condizioni, a tutela del pubblico interesse e /o nel rispetto di eventuali norme di legge o di regolamento che dovessero essere in futuro emanate;
 - con la facoltà per l'Amministrazione di revocare il presente atto ove se ne presenti la necessità;
 - sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni sopra dettate e in conformità agli elaborati tecnici, facenti parte dell'istanza prot. 8714 del 16/02/2023.
- 4. Di dare atto che per il Procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto Responsabile del Procedimento elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interesse, neppure potenziale, come

contemplato dal D.P.R. 62 del 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione.

5. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso per via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Toscana o in alternativa e per via straordinaria al Capo dello Stato, nei termini rispettivamente di 60 e 120 gg. ai sensi di legge.
6. Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria Generale per la raccolta e pubblicazione.

Firenze, 16/03/2023

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
RITA DABIZZI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo della pubblicazione, ove non sottratto alla pubblicazione stessa, sul sito internet: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito, nei modi e coi limiti previsti dalle norme vigenti tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., nonché del regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze e delle eventuali normative speciali”